



# COMUNE di SAN BARTOLOMEO in GALDO

Provincia di Benevento

Corso Roma, 30 - 82028 - C.F./P.IVA 00696400621

Sito Internet: [www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it](http://www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it)

P.e.c.: [protocollo.sanbartolomeoingaldo.it](mailto:protocollo.sanbartolomeoingaldo.it)

Tel. 0824 - 1980280

## Ordinanza SINDACALE N. 10 del 24-03-2026

**OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE PER CONTENERE E ANNULLARE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA VIRUS EPATITE A.**

### Premesso che:

- la Regione Campania, con comunicato stampa del 19 marzo 2026, ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione contro l'epatite A, alla luce dell'andamento dei casi registrati dall'inizio dell'anno con un incremento che richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e della informazione ai cittadini;
- con nota prot. 35528/i del 20/03/2026, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 2924, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Benevento:
  - ha comunicato che "fino al 19 marzo 2026 sono stati registrati sul territorio dell'ASL di Benevento, 05 casi di Epatite virale da virus A (HAV), a fronte di un unico caso segnalato nel 2025";
  - ha proposto, a tutela della salute della collettività, l'adozione di un'Ordinanza contingibile e urgente di divieto di somministrazione e consumo negli esercizi pubblici di frutti di mare crudi, raccomandando, altresì, alla popolazione di non consumare frutti di mare crudi presso il proprio domicilio;
  - ha trasmesso la locandina (allegato 1), relativa ai comportamenti utili per ridurre la possibilità di contrarre la malattia;
  - ha richiesto di rafforzare i controlli di Polizia Municipale sull'eventuale vendita abusiva di frutti di mare;

**Considerato che** emerge la necessità di adottare misure di tutela della salute della cittadinanza residente sul territorio comunale;

**Ritenuto**, pertanto, necessario adottare misure urgenti e precauzionali a tutela della salute pubblica, recependo integralmente quanto proposto dall'ASL di Benevento;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica in caso di emergenze a carattere esclusivamente locale;

**Vista**, inoltre, la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le successive modifiche, in materia di tutela della salute pubblica;

## ORDINA

*Per i motivi indicati in premessa:*

a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato alimentare con consumo sul posto e di produzione destinato al consumo immediato, **il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi.**

## RACCOMANDA

a tutta la popolazione:

- di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio;
- di seguire le indicazioni, per il corretto acquisto e consumo di alimenti per ridurre la possibilità di contrarre l'Epatite A, riportate nella locandina "Allegato 1";

## DISPONE

- la vigenza della presente ordinanza fino all'acquisizione di valutazioni da parte dell'ASL di Benevento sull'andamento dei casi di Epatite A;
- il rafforzamento dei controlli da parte degli organi preposti;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web e all'albo pretorio on line del Comune;
- la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, al Comando della Polizia Municipale;

## AVVERTE

- che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera a quanto disposto con la presente Ordinanza sarà punito, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis.1 del TUEL, con *"la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"*;
- che sono fatte salve le misure previste dall'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), in caso di reiterazione.

Contro il presente provvedimento può essere presentato:

- ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica o, in assenza, dalla pubblicazione, nei termini e modi previsti dal D.Lgs. n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica o, in assenza, dalla pubblicazione, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**

**DOTT. CARMINE AGOSTINELLI**